

Comune di Pozzuolo del Friuli

-Provincia di Udine-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2024 **N. 9** del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2024 E CONFERMA VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO PER LE AREE FABBRICABILI.

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di Marzo - alle ore 18:35 - nella Sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli Consiglieri ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA.

Seduta di PRIMA convocazione.

Alla trattazione del punto risultano presenti i Consiglieri:

		Presente/Assente
Lodolo Denis	Sindaco	Presente
Bianco Sandro	Vice Sindaco	Presente
Monticolo Luca	Consigliere	Presente
Dentesano Marzia	Consigliere	Presente
Greatti Denis	Consigliere	Presente
Porcu Fabrizio	Consigliere	Presente
Todaro Luca	Consigliere	Presente
Zampa Igor	Consigliere	Presente
Marchioli Rosanna	Consigliere	Presente
Geatti Mario	Consigliere	Presente
Scalon Francesca	Consigliere	Presente
Tosone Cristina	Consigliere	Presente
Bressan Gabriele	Consigliere	Presente
Petri Stefano	Consigliere	Presente
Bressan Giuseppe	Consigliere	Presente
Rodaro Greta	Consigliere	Presente
Berlasso Daniele	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 17

Totale assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale, Soramel Dr. Stefano.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lodolo Ing. Denis il quale, nella sua qualità di Sindaco, illustra ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Terminata l'illustrazione, invita il Consiglio a trattare la proposta oggetto di votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, della Legge regionale n.17 del 14 novembre 2022, che ha istituito e regolamentato l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA);

VISTO il Regolamento Comunale dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) approvato dal Consiglio Comunale di Pozzuolo del Friuli con delibera n.9 del 21.3.2023

VISTO l'articolo 9 della Legge regionale n.17 del 14 novembre 2022 che stabilisce le aliquote IMU per le varie tipologie di immobili e i limiti alla facoltà dei Comuni di aumentarla nonché la possibilità di diminuirla fino all'azzeramento così come sotto riportato:

IMMOBILE	ARTICOLO /COMMA	ALIQUOTA BASE %	ALIQUOTA MINIMA %	ALIQUOTA MASSIMA%
abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Articolo 9, comma1	0,5	0	0,6
1° fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata	Articolo 9, comma 2	0,86	0	1,06
altri fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata eulteriori rispetto al 1°	Articolo 9, comma 3	0,86	0	1,06
fabbricati rurali ad uso strumentale	Articolo 9, comma 4	0,10	0	0,10
terreni agricoli	Articolo 9, comma 5	0,76	0	1,06
aree fabbricabili	Articolo 9, comma 6	0,86	0	1,06
fabbricati strumentali attività economica	Articolo 9, comma 7	0,86	0	0,96
immobili diversi dai precedenti	Articolo 9, comma 8	0,86	0	1,06

CHE per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e destinati ad abitazione principale e per le relative pertinenze, permane l'imponibilità e la previsione della detrazione dall'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle ATER di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 4. Come già previsto per l'IMU, la detrazione continua ad applicarsi proporzionalmente alla quota di possesso, nei casi di unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi.

CONSIDERATO che ai fini del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ILIA, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale n.17 del 14 novembre 2022, l'imposta non si applica alle abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e alle seguenti fattispecie, in quanto assimilate alle abitazioni principali:

- 1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n.17 del 14 novembre 2022, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'ILIA determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 8 comma 1 legge regionale n.17 del 14 novembre 2022 che stabilisce l'abbattimento del 50% dell'imposta per le seguenti tipologie di immobili:

- 1. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42;
- 2. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- 3. unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. L'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 11 comma 1 legge regionale n.17 del 14 novembre 2022 che stabilisce che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- 1. l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- 2. gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- 3. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- 4. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);
- 5. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- 6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- 7. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

8. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

VISTA la volontà di confermare per l'ILIA le aliquote stabilite nel 2023 con delibera CC n. 19 del 19.4.2023;

VISTO l'art. 7 comma 6) della legge regionale n.17 del 14 novembre 2022 che cita testualmente: "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A decorrere dall'1 gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 i Comuni determinano, avvalendosi del supporto di tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti a un ordine professionale, individuati secondo le modalità e nel numero definiti da regolamento comunale in materia di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso. Tale determinazione avviene periodicamente e comunque non oltre dieci anni dall'ultima delibera di determinazione dei valori stessi."

RITENUTO, di confermare per l'anno in corso i valori i valori minimi di riferimento al metro quadro delle aree fabbricabili, così come già definiti, ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, con delibera Giunta Comunale n. 59 del 10.03.2005 e riportati nel prospetto "Allegato A" alla presente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

UDITO l'intervento introduttivo del Sindaco-Presidente: "Allora imposta locale immobiliare, ILIA, determinazione aliquote. Un altro punto, appunto, del bilancio e andiamo a fissare, a determinare le aliquote dell'ILIA. Quindi noi confermiamo sostanzialmente tutte le aliquote per non creare problemi, perché insomma non abbiamo bisogno di incrementare e quindi diciamo manteniamo tutta la tassazione che c'era, che l'ILIA è la tassa, sapete, che ci porta più gettito. Ci porta circa 2.400.000 circa, dopo che le aree D sono tornate in conto al Comune, noi avevamo un milione e qualcosa di IMU, le aree D ci portano 1.270.000 e quindi andiamo a finire a circa 2.400.000. Ovviamente c'è anche... Ci vengono trattenuti circa 950.000 trasferimenti di meno avendoci dato le aree D che ci hanno portato un buon beneficio, quindi diciamo confermiamo tutta tutte le fasce e tutte le tassazioni. Interventi? Favorevoli? E immediata esecutività. iII DUP, il 10 e il 12 mettiamo assieme, facciamo punto numero 11 che è un altro propedeutico al bilancio, che è quello che fissa i limiti degli incarichi. Sì, però facciamo 10 e 12, che sarebbe il bilancio tutto insieme, si, mettiamo un po' insieme. Votiamo lo spostamento.";

DATO ATTO che nessuno dei Consiglieri chiede di intervenire;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti n. 17;

DELIBERA

per quanto meglio precisato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

1. **DI STABILIRE** le aliquote per l'applicazione dell'ILIA relativa all'anno 2024 nelle seguenti misure:

IMMOBILE	ALIQUOTA DETERMINATA%
abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (detrazione €.200,00)	0,40
1° fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata	0,81
altri fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata eulteriori rispetto al 1°	0,81

fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
terreni agricoli	0,81
aree fabbricabili	0,81
fabbricati strumentali attività economica	0,81
Fabbricati abitativi locati (escluse pertinenze)	0,76
Fabbricati abitativi concessi in comodato gratuito a parenti entro il terzo grado ed utilizzati come abitazione principale (escluse pertinentze)	0,76
Immobile abitativo principale in regione posseduto da cittadini AIRE con pensione rilasciata dal paese estero di residenza	0,00
immobili diversi dai precedenti	0,81

- 2. **DI CONFERMARE** per l'anno in corso i valori i valori minimi di riferimento al metro quadro delle aree fabbricabili, così come già definiti, ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, con delibera Giunta Comunale n. 59 del 10.03.2005 e riportati nel prospetto "Allegato A" alla presente;
- 3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n.17 del 14 novembre 2022 dal 1 gennaio 2023;
- 4. **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ad organi ed uffici interessati.

Su proposta del Sindaco-Presidente, con separata e successiva votazione e con voti favorevoli favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti n. 17, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 - della L.R. 11 dicembre 2003, n° 21, e ss.mm.ii..

ESAURITA la trattazione del presente argomento, il Sindaco Presidente propone di invertire la trattazione dei seguenti punti 10 e 11, al fine di poter trattare unitariamente l'approvazione del DUP e del Bilancio di previsione.

Messa ai voti, la proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti n. 17; pertanto, l'Assemblea procede con l'esame del nuovo punto 10 dell'ordine del giorno, recante: "Approvazione programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza anno 2024 – Legge n. 244/2007 art. 3 – comma 55 – e ss.mm.ii. e Legge n. 133/2008, art. 46 – comma 2 -.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2024 E CONFERMA VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO PER LE AREE FABBRICABILI..

Pozzuolo del Friuli, 21/02/2024

IL RESPONSABILE F.TO DOTT.SSA MATILDE MONTERISI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2024 E CONFERMA VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO PER LE AREE FABBRICABILI..

Pozzuolo del Friuli, 21/02/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA F.TO DOTT.SSA MATILDE MONTERISI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente F.to Lodolo Ing. Denis

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione

digitale)

Il segretario F.to Soramel Dr. Stefano

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 18/03/2024 e vi rimarrà a tutto il 02/04/2024.

Pozzuolo del Friuli, li 18/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione Laura Casaleggi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 12/03/2024

Art. 1 - comma 19 della L.R. 21/2003 come modificato dall'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004 - Deliberazioni urgenti ed immediatamente esecutive.

Il Responsabile dell'Esecutività F.to Laura Casaleggi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).

Copia conforme all'originale, firmata digitalmente.

Lì 18.03.2024